

## **TABELLA DELLE COMPAGNIE CON CUI ESISTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE RATIFICATO E COMPENSI PROVVISORIALI CONVENUTI**

Ai sensi delle disposizioni di trasparenza e informativa obbligatoria da rendere alla clientela si comunica quanto segue che si riferisce al dato riscontrabile in base alla situazione fino al 31 dicembre 2022 e per facilità di comprensione sono indicati sul premio lordo indicato in polizza e in modalità importo medio sul portafoglio:

### **GRUPPO UNIPOL SAI (circa 30% del portafoglio amministrato)**

PROVV. RCA-CVT 5% PRODOTTI RETAIL 11%-14% PRODOTTI CORPORATE 10%-14%

### **GRUPPO GENERALI (circa 18% del portafoglio amministrato)**

PROVV. RCA-CVT 5% PRODOTTI RETAIL 10%-13% PRODOTTI CORPORATE 10%-12%

### **ZURICH (circa 18% del portafoglio amministrato)**

PROVV. RCA-CVT 5% PRODOTTI RETAIL 12%-15% PRODOTTI CORPORATE 12%-15%

### **GROUPAMA (circa 8% del portafoglio amministrato)**

PROVV. RCA-CVT 5% PRODOTTI RETAIL 12-15% PRODOTTI CORPORATE 12%-15%

### **COFACE (circa 8% del portafoglio amministrato)**

PROVV. CAUZIONI-FIDEJUSSIONI 9% PROVVISORIALI CREDITO COMMERCIALE 5%

### **UCA ASSICURAZIONE SPA (circa il 2% del portafoglio amministrato)**

PROVV. POLIZZE RETAIL-CORPORATE 25%

### **AIG EUROPE (circa 2% del portafoglio amministrato)**

PROVV. RISCHI ORDINARI E SPECIALISTICI 12,5%

Con le seguenti Compagnie di Assicurazione non c'è un accordo di ratifica sottoscritto ma una prassi superiore a 3-5 anni di incasso per conto della agenzia delegata che detiene un conto broker saldato entro il giorno 10 del mese successivo all'incasso del premio assicurativo e nel loro insieme non superano il 15% del port. amministrato

VITTORIA ASSICURAZIONI

ALLIANZ GROUP

CATTOLICA ASSIC.

AXA ASSICURAZIONI

LLOYD'S OF LONDON

ARCH EUROPE

---

**ASSINTERMEDIA DI MARCONI DOTT. ROBERTO**

VIA F. ARSILLI 109 60019 SENIGALLIA (AN)

P.IVA 01473780425 C.F. MRCRRT62A28H979X

**Allegato 3 (Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)**

**INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE/AVVERTENZA** : Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

**INFORMAZIONI SULL' INTERMEDIARIO:** *MARCONI DOTT. ROBERTO TITOLARE UNICO*

*ISCRITTO DAL 31/07/2007 COME BROKER IN**IVASS (R.U.I.)**CON IL NUMERO B000062311*

**I dati identificativi e di iscrizione dell'Intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito IVASS : [www.ivass.it](http://www.ivass.it) – Autorità competente alla vigilanza: IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA .**

**SEZIONE II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:** sono stati messi a disposizione nei locali del distributore nonché sono stati pubblicati sul proprio sito internet i seguenti elenchi: 1. elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. b. è possibile richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1 nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

**SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi** Si precisa che: a) il soggetto che entra in contatto con il Cliente e/il broker non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione; b) NESSUNA Impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o del broker;

**SEZIONE IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente** a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i

danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge; b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto all'intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) o all'impresa preponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. c) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi. d) **Gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione istituito presso la Consap, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma / numero telefonico: 06.85796538 email: fondobrokers@consap.it, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione**, che non sia risarcito dall'intermediario stesso o non sia indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a). c) Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al "Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione" istituito presso la CONSAP, Via Yser n. 14 – 00198 Roma – tel. 06 857961, E-mail: segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto di farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. d) Il Contraente, l'assicurato o comunque l'avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo per iscritto al broker indicato nella Sezione 1 punto 2 del presente documento. Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario. Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione.

#### **Allegato 4 (Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)**

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO:** Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

*MARCONI DOTT. ROBERTO*

*TITOLARE UNICO*

*ISCRITTO DAL 31/07/2007*

*COME BROKER IN*

*IVASS (R.U.I.) CON IL*

*NUMERO B000062311*

*TELEFONO: 0712412056*

*CELL3395944016*

[assintermedia@virgilio.it](mailto:assintermedia@virgilio.it)

[assintermedia@pec.it](mailto:assintermedia@pec.it)

**Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione a:** si dichiara che l'intermediario agisce su incarico del cliente. b. ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221, il contratto viene distribuito in collaborazione con l'intermediario identificato nella tabella nell'allegato A. **Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza:** con riguardo al contratto proposto, l'intermediario: Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;

**Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni** a) Natura del compenso: Il compenso relativo all'attività svolta per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da una commissione inclusa nel contratto assicurativo. b) Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA In attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti. Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (Allegato 1), comunque disponibile sul sito <https://www.assintermedia.com> nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione. Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

**Sezione IV – Informazioni relative al pagamento dei premi** a. Con riferimento al pagamento dei premi MARCONI DOTT. ROBERTO dichiara che: I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso. b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità: – assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; – ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità; – denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 diconsì settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

1. Con riferimento al contratto proposto/emesso  
.....collocato con l'Impresa:  
..... con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
2. Con riferimento al contratto proposto/emesso  
.....collocato con  
impresa.....senza autorizzazione ex art. 118 cap  
(pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)

Vale la seguente avvertenza: qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e/o dalla agenzia, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice delle Assicurazioni Private

#### **Allegato 4 TER (Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)**

##### COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL

**DISTRIBUTORE:** Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione: MARCONI DOTT. ROBERTO VIA F.ARSILLI 109 60019 SENIGALLIA AN

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente. b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente. d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito. f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto. g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata. Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018. b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto. c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza. d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di

tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. f.  
obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice